



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE
LA VALLE D'AOSTA E LA LIGURIA

LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE DI INTERESSE STATALE

OGGETTO: Progetto di fattibilità tecnica ed economica di interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche presso il complesso monumentale della Basilica di Superga di Torino

Ente proponente: Provveditorato OO.PP. di Torino

Istanza per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 38 del D.lgs n.36 del 31 marzo 2023. Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

IL PROVVEDITORE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modifiche ed integrazioni in materia di Conferenze dei servizi;
- il D.P.R. n. 383 del 18 aprile 1994 *“Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale”* e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art.7, comma 1 lettere a) e b);
- il D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*;
- il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 *“Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”*;
- l'art. 5-ter *“Norme applicabili in materia procedimenti di localizzazione di opere di interesse statale”* del D.Lgs. n. 32 del 18 aprile 2019 convertito con Legge n. 55 del 14 giugno 2019;
- la Direttiva Onorevole Ministro dei LL.PP. n.4294/25 del 4 giugno 1996 e la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.26/Segr. del 14 gennaio 2005;



MIT

oopp.piemonteaosta@pec.mit.gov.it

- il D.L. 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, in virtù del quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile assume la denominazione di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”;
- Il D.P.C.M. 30 ottobre 2023 n. 186, “*Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*”;
- Il D.P.C.M. del 4 settembre 2024, reg.to alla Corte dei conti al n. 3409 in data 3 ottobre 2024, con il quale all’Ing. Francesco Sorrentino è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria, ai sensi dell’art.19, comma 4 del D.Lgs n. 165/2001.

PREMESSO:

- che con la nota prot. n. 4154 del 8 maggio 2025 il Responsabile Unico del Progetto ha chiesto l’indizione della Conferenza di Servizi, prevista *ex art.* 38 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii. e art. 14*bis* della L. 241/1990, per l’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento in oggetto, rendendo disponibile il progetto in formato digitale;
- che con nota prot. n. 4329 in data 13 maggio 2025 questo Provveditorato ha indetto la conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità “asincrona” ai sensi dell’art.14 *bis* della legge 241/90, fissando per il 18 giugno 2025 il termine perentorio per rendere le determinazioni da parte delle Amministrazioni e degli Enti coinvolti nel procedimento.

CONSIDERATO:

- che nell’ambito della conferenza di servizi indetta da questo Provveditorato entro il termine del 18 giugno 2025 sono pervenute le sottoelencate determinazioni delle Amministrazioni interessate dal procedimento, che si allegano:
 - parere prot. n. 1996 in data 4 giugno 2025 (assunto agli atti con prot. n. 5144 del 4 giugno 2025) della Città di Torino - Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata – Servizio Permessi di Costruire, che ha dichiarato che gli interventi proposti sono conformi rispetto agli strumenti urbanistici vigenti e alle norme edilizie vigenti, precisando che “*la realizzazione delle opere in progetto dovrà garantire il rispetto di tutta la normativa urbanistico-edilizia e normativa tecnica di settore e di sicurezza vigenti in materia e ottemperare alle procedure previste in materia di prevenzione del rischio sismico*” e che e “*l’area in oggetto ricade tra i beni paesaggistici e gli interventi previsti su di essa richiedono l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*”. Ha inoltre comunicato che



MIT

oopp.piemonteaosta@pec.mit.gov.it

la Commissione Locale per il Paesaggio ha espresso parere favorevole sul progetto nella seduta del 22 maggio 2025;

- nota prot. n. 4973 in data 26 maggio 2025 (assunta agli atti con prot. n. 4782 del 26 maggio 2025) della Città di Torino – Dipartimento Ambiente e Transizione Ecologica – Divisione Qualità Ambiente – Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali – Ufficio inquinamento acustico, che ha comunicato che *“non si riscontrano aspetti di competenza del Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali e non sono state rilevate criticità per le quali formulare osservazioni in merito all’intervento in oggetto”*;
 - parere prot. n. 87638 del 9 giugno 2025 della Regione Piemonte – Settore Urbanistica Piemonte Occidentale (assunto agli atti con prot. n. 5297 del 9 giugno 2025), che ha dichiarato che l’accertamento di conformità urbanistica effettuato ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383 ha determinato la CONFORMITÀ dell’opera in progetto rispetto agli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti nel comune di Torino, nel rispetto delle condizioni e indicazioni specifiche degli Enti interessati dalla procedura autorizzativa medesima; ha espresso favorevole volontà di intesa Stato Regione in merito all’intervento in oggetto, rammentando altresì la necessità di acquisire l’autorizzazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino e il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino;
 - autorizzazione per opere o lavori, art. 21 d.lgs 42/2004 e s.m.i e parere vincolante autorizzazione paesaggistica semplificata (art. 146 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., DPR31/2017) prot. n. 12530-P del 17 giugno 2025 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino che, con riferimento alle previsioni di tutela della Parte II del D.Lgs. 42/2004 ha autorizzato ai sensi dell'art 21 del D. Lgs 42/2004 l'esecuzione delle opere formulando alcune vincolanti condizioni cui ottemperare in fase di progetto esecutivo e di esecuzione delle opere; con riferimento alle previsioni di tutela della Parte III del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (tutela paesaggistica), verificata la conformità dell’intervento con il Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e valutata la compatibilità paesaggistica delle opere proposte, ha espresso parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.
- che alla data del presente provvedimento autorizzativo non sono pervenute comunicazioni di motivato dissenso, né è stata notificata alcuna formale opposizione sull’intervento proposto;
- che ai sensi dell’art. 14-*bis*, comma 4, legge 241/90 la mancata comunicazione della propria determinazione entro il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00002250 del 25/06/2025

3
6.v, 20.v, SFCONV/055.sfa, 055.arm, 80/2024A/055.fra, 055.arm, 10.nd, 2.a



MIT

oopp.piemonteaosta@pec.mit.gov.it

le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza equivale ad assenso senza condizioni.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

DECRETA

Art.1

(conclusione positiva della Conferenza)

Ai sensi dell'art.14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni e con gli effetti di cui all'art. 14-quater della medesima legge, è adottata la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi relativa al **“Progetto di fattibilità tecnica ed economica di interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche presso il complesso monumentale della Basilica di Superga di Torino”** come da progetto presentato dal RUP dell'intervento. Il presente decreto, conforme alla conclusione favorevole della conferenza dei servizi, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, anche edilizie, le approvazioni, i nulla osta o altri atti comunque denominati, previsti da leggi statali e regionali, sotto condizione risolutiva che l'attuazione delle opere venga realizzata tenendo conto di tutte le prescrizioni, nessuna esclusa o eccettuata, apportate dagli Enti ed Amministrazioni parti attive nel procedimento, così come recepite agli atti della Conferenza di Servizi. Vincola ogni Amministrazione ed Ente che sia risultato coinvolto nel procedimento ad operare, per quanto di propria competenza, gli adempimenti connessi al ciclo di realizzazione dell'opera. Sono fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali ulteriori adempimenti di competenza di altre Amministrazioni che esulano dall'accertamento della conformità urbanistica, nonché ulteriori necessari nulla osta o autorizzazioni di cui l'Ente attuatore dovrà munirsi per l'esecuzione delle opere che non siano stati acquisiti in seno alla Conferenza di Servizi.

Art.2

(perfezionamento intesa tra gli enti territoriali)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 38 del D.lgs 36 del 31 marzo 2023 è accertato il perfezionamento del procedimento d'intesa tra gli enti territoriali, relativamente al progetto di cui al precedente art. 1, secondo l'elenco degli elaborati progettuali allegato al presente decreto (allegato 12) e sulla base dei pareri o note - con le relative prescrizioni - trasmessi a questo Provveditorato che formano parte integrante del presente decreto. Per gli effetti della concertata intesa, è approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di che trattasi. L'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica si intende operata sotto l'espressa condizione che siano rispettate e adottate tutte le prescrizioni e raccomandazioni apposte dagli Enti ed Amministrazioni aventi preso parte al procedimento. Nessuna variazione al progetto esaminato potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione delle Amministrazioni interessate.

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00002250 del 25/06/2025

4
6.v, 20.v, SFCONV/055.sfa, 055.arm, 80/2024A/055.fra, 055.arm, 10.nd, 2.a



MIT

oopp.piemonteaosta@pec.mit.gov.it

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00002250 del 25/06/2025

Per quanto riguarda il parere relativo alla prevenzione degli incendi richiesto nel parere della Regione Piemonte succitato, le opere progettate nell'ambito del presente intervento dovranno essere inserite nell'esame del progetto relativo all'intera attività, al fine di ottenere l'approvazione degli enti competenti in materia di sicurezza antincendio. Al fine di consentire l'utilizzo in sicurezza dell'ascensore, in fase di progettazione esecutiva sarà previsto lo studio di una via di esodo provvisoria al livello delle Tombe Reali, che sarà sottoposto all'approvazione del competente Comando dei Vigili del Fuoco, in attesa del completamento della progettazione e della presentazione della SCIA relativa all'intero complesso.

Art.3
(pubblicazioni)

Il presente Provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Si invita la Città di Torino ad esercitare la vigilanza durante l'esecuzione delle opere.

Eventuali determinazioni contrarie al presente provvedimento, debitamente motivate, dovranno essere inoltrate nei termini previsti dalle vigenti norme.

IL PROVVEDITORE
(Dott. Ing. Francesco Sorrentino)

Estensore: *Dott.ssa Sabrina Rango	Il Funzionario coordinatore: *Arch. Massimiliano Sacco
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3, comma 2, D.Lgs. 39 del 12.02.1993	

5
6.v, 20.v, SFCONV/055.sfa, 055.arm, 80/2024A/055.fra, 055.arm, 10.nd, 2.a



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito
Servizio Permessi di Costruire

trasmessa via PEC

Alla Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Urbanistica Piemonte Occidentale
urbanistica.ouest@cert.regione.piemonte.it
raffaella.banche@regione.piemonte.it

trasmessa via PEC

p.c. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche
abitative
Provveditorato interregionale per le OO.PP per il
Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria
oop.piemonteaosta@pec.mit.gov.it

trasmessa via DoQui

p.c. Al Dipartimento Ambiente, Grandi Opere,
Infrastrutture e Mobilità
Divisione Qualità Ambiente
Arch. Lorenzo De Cristofaro

Torino, 03/06/2024

RIF. DA CITARE NELLA RISPOSTA:
2025_ART81_10 (EX 2024_CONV_2)
PROT. EDILIZIO 5-57-2025
Autori: F.M., G.A.

CLASS. DOQUIACTA

6.20 - SFART81

Oggetto: Progetto di fattibilità tecnica ed economica di interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche presso il complesso monumentale della Basilica di Superga di Torino.

Ente proponente: Provveditorato OO.PP.Torino.

Istanza per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 38 del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023.

Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..

Pratica n. C50135

Fasc. n. 17/25

Parere di conformità urbanistico-edilizia.



In riferimento alla richiesta di accertamento di conformità urbanistico-edilizia, pervenuta con nota della Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Urbanistica Piemonte Occidentale (prot. arrivo urb. n. 1793 del 20/05/2025) relativamente al progetto di fattibilità tecnica ed economica di interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche presso il complesso monumentale della Basilica di Superga di Torino, si riferisce, per competenza, quanto segue.

Dall'analisi della documentazione di progetto sono emerse alcune imprecisioni di seguito riportate:

- negli elaborati "*Tavola di progetto Inquadramento*" e "*Relazione tecnica illustrativa architettonica*" (pag. 8), è evidenziata la legenda del Piano Regolatore relativa alla destinazione "AR – Servizi", non riferibile alla corretta destinazione urbanistica della Basilica (Servizi pubblici-lettera A);
- nell'elaborato "*Relazione tecnica illustrativa architettonica*" (pag. 9 e seguenti), è erroneamente indicato il tipo di intervento previsto per la Basilica quale "RES-restauro e risanamento conservativo" dell'art. 4 delle NUEA di PRG, mentre per l'edificio in oggetto gli interventi sono disciplinati dall'art. 26 delle NUEA e dall'Allegato A alle NUEA, che prevedono esclusivamente l'intervento "RES-restauro conservativo".

PROFILO URBANISTICO

Il complesso della Basilica di Superga è destinato dal PRG vigente a Servizi pubblici S - Servizi Zonali ed Attrezzature a livello comunale per Insediamenti Residenziali, Produttivi, Direzionali, Commerciali e Turistico Ricettivi (art. 21 LUR), lettera "a - Aree per attrezzature di interesse comune", normati dal art. 8, punto 15 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.).

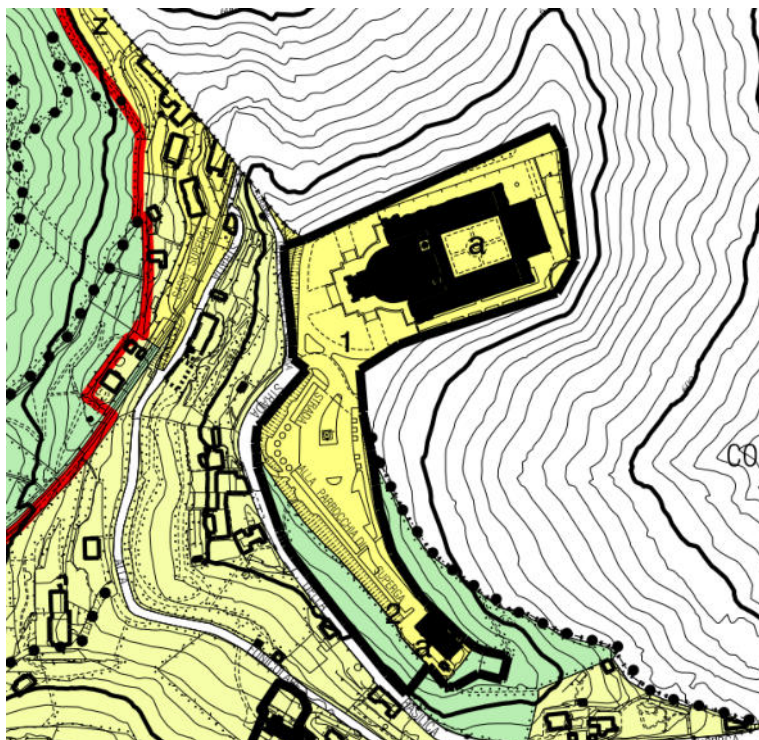
Le attività di Servizio sono disciplinate dal punto 7 dell'art. 3 delle N.U.E.A. che per la lettera "a" prevede:

"a) servizi sociali, assistenziali, sanitari (esclusi ospedali e cliniche), residenze per anziani autosufficienti, centri di ospitalità, residenze sanitarie protette, centri civici e sedi amministrative decentrate, sedi per l'associazionismo, politiche, sindacali, attrezzature culturali e per il culto,- attività per il tempo libero e l'attività sportiva;".

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00002250 del 25/06/2025

6.v, 20.v, SFCONV/055.sfa, 055.arm, 80/2024A/055.fra, 055.arm, 10.nd, 2.a





Estratto P.R.G. Tav. n. 1. Azzonamento, foglio 10B (parte)

I commi 65, 65 bis e 65 ter del punto 15 dell'art. 8 delle N.U.E.A. prevedono altresì le seguenti compatibilità tra le attività di servizio:

“65 Fatta salva la verifica di conformità con i Piani Sovraordinati e la zonizzazione acustica sono tra loro compatibili le attività incluse in ciascuno dei seguenti gruppi:

- "i" (istruzione inferiore), "s" (istruzione superiore), "a" (attrezzature di interesse comune) ed "e" (residenze collettive).

-

65 bis Fatta salva la verifica di conformità con i Piani Sovraordinati e la zonizzazione acustica e limitatamente ai casi di realizzazione di opere di competenza comunale o di aziende ed enti pubblici, su immobili di proprietà comunale o delle aziende o degli enti stessi, sono compatibili, le attività comprese all'interno dei seguenti gruppi di servizi:

- servizi zonali e attrezzature a livello comunale per insediamenti residenziali, produttivi, direzionali, commerciali e turistico ricettivi (ex art. 21 della L.U.R. e art. 8, comma 62 delle N.U.E.A.);

- servizi sociali e attrezzature di interesse generale (ex art. 22 della L.U.R. e art. 8, comma 63 delle N.U.E.A.);

- servizi sociali e attrezzature di interesse generale oltre alla quantità minime di legge (art. 8, comma 64 delle N.U.E.A.).

65ter Fatta salva la verifica di conformità con i Piani Sovraordinati e la zonizzazione acustica è comunque ammesso il cambio o l'inserimento di attività di servizio di cui all'art. 3

punto 7 purché derivante da un progetto di opera pubblica approvato dalla Città o soggetto a specifica convenzione urbanistica.”

Ai sensi del comma 16 del punto 7 dell’art. 3 delle N.U.E.A. *“Sono ammesse, destinazioni accessorie strettamente pertinenti e connesse allo svolgimento dell’attività principale quali attività commerciali al dettaglio, e pubblici esercizi e attività artigianali di servizio (v. punti 4A1a, 4A2 e 4A3), entro il limite del 25% della S.L.P. esistente o in progetto; per motivate esigenze le attività di cui sopra sono ammesse, oltre tale limite, previa deliberazione di Consiglio Comunale. Oltre il limite del 25% tali attività sono sempre ammesse negli edifici esistenti di proprietà comunale.”*

L’art. 19 delle N.U.E.A. disciplina le modalità di intervento nelle aree destinate a Servizi Pubblici ai seguenti commi:

“4 L’intervento sulle aree a servizio è riservato in via principale alla Pubblica Amministrazione o agli Enti istituzionalmente competenti.

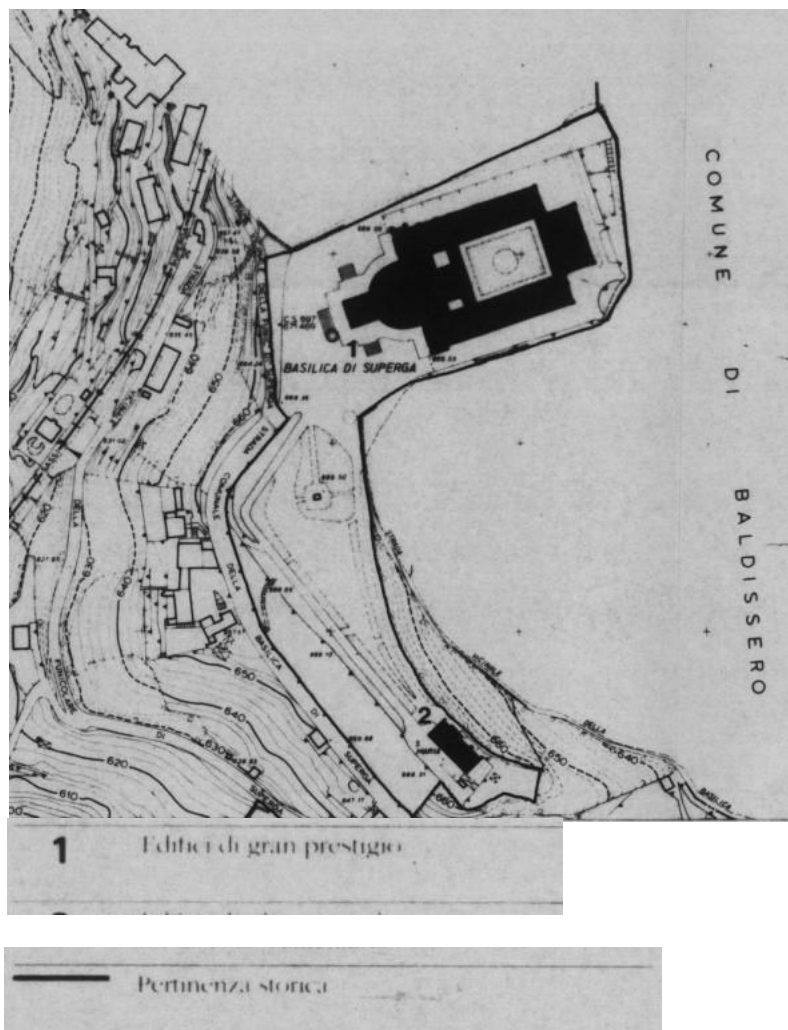
5 E’ ammesso l’intervento diretto del privato per la realizzazione di strutture di uso pubblico solo previa stipulazione di specifica convenzione regolante il regime giuridico del suolo, nonché le modalità e le forme di utilizzazione del bene che ne garantiscano la fruibilità pubblica.

6 E’ altresì ammesso l’intervento da parte di privati, su aree di proprietà pubblica, sulla base di concessioni da parte dell’Ente proprietario dell’area, che regolino con convenzione le modalità per l’esecuzione ed eventualmente la gestione e l’uso delle opere previste.”

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00002250 del 25/06/2025

6.v, 20.v, SFCONV/055.sfa, 055.arm, 80/2024A/055.fra, 055.arm, 10.nd, 2.a



EDIFICI DI INTERESSE STORICO

Estratto P.R.G. Tav. n. 2. Edifici di interesse storico, foglio 37 (parte)

Dalla lettura della Tavola n. 2 “Edifici di interesse storico” si evince che il complesso della Basilica di Superga è riconosciuto dal PRG vigente tra gli “Edifici di particolare interesse storico”, gruppo 1, “Edifici di gran prestigio”, che comprendono residenze reali, edifici storici del governo e servizi, ville con parco di carattere rappresentativo, chiese, ecc.. Tali edifici sono soggetti ai disposti dell’art. 26 delle N.U.E.A. e gli interventi ammessi, riferiti alle quattro parti in cui sono stati contraddistinti gli edifici di particolare interesse storico, sono quelli indicati nella “Tabella dei tipi di intervento” dello stesso articolo 26, da attuarsi secondo le definizioni dell'allegato A.

Per quanto riguarda la Basilica di Superga il massimo intervento consentito è il “restauro conservativo” su tutte le parti del complesso.

La Basilica è inoltre compresa in una pertinenza storica, perimetrata con la linea nera continua. Per tale area, le NUA prevedono quanto segue:

“24 - Le aree di pertinenza storica, indicate nelle tavole di piano in scala 1:2000 e 1:5000, comprendono, oltre all'edificio principale, parti edificate caratterizzanti il complesso storico (cappelle, piloni o cancelli d'ingresso, "padiglioni belvedere", "fondali di passeggiate", scaloni,

fontane, muri di cinta, muri di contenimento, rustici, stalle, fienili, orangerie, serre, portinerie, ecc.) e aree inedificate risolte secondo un disegno architettonico d'insieme.

25 Gli interventi all'interno di tali aree devono essere finalizzati alla conservazione ed al recupero dei singoli manufatti edilizi principali o accessori e degli elementi caratterizzanti il disegno del suolo (alberature, viali, aiuole, pavimentazioni, ecc.). Gli interventi, anche parziali, sono subordinati ad un progetto d'insieme atto a tutelare le preesistenze storiche e l'organicità dell'impianto originario.

26 - Tutti gli elementi di interesse storico presenti all'interno di tali aree, anche se non individuati specificatamente nelle tavole di piano, devono essere riconosciuti nella documentazione di rilievo e sottoposti alle seguenti tutele:

27 - a) Per i manufatti di notevole rilevanza (come le cappelle, le fontane, i "padiglioni belvedere", i "fondali di passeggiata", ecc.) devono essere conservati gli elementi originari di pregio ed eliminate le superfetazioni deturpanti.

Gli interventi devono avvenire mediante l'utilizzo di tecniche e materiali congruenti (pietra, mattoni, legno, ecc.).

28 - b) Per i rustici (stalle, fienili, orangerie, serre, portinerie, ecc.) compresi nell'area di pertinenza sono ammessi i tipi di intervento riferiti agli edifici rurali appartenenti ai gruppi 3 e 4 con le modalità specificate al comma 17 del presente articolo ed il recupero deve essere indirizzato verso le funzioni ammesse dal piano.

29 - All'interno delle aree di pertinenza è ammessa la demolizione di edifici o parti di essi recenti e incongrui. La eventuale riedificazione deve avvenire a parità di SLP nel rispetto dell'impianto originario e storicamente consolidato dell'intero complesso.

E' ammessa l'edificazione di nuovi corpi di fabbrica nell'ambito dell'area normativa S - servizi pubblici di interesse generale "z", sita in viale Settimio Severo 63 - Villa Gualino, fino al raggiungimento dell'indice di edificabilità fondiario massimo di mq/mq 0.33 e conseguentemente l'obbligo del reperimento di spazi a parcheggio pubblico (o da assoggettare all'uso pubblico), nella misura minima dell'80% della Superficie Lorda di Pavimento della nuova edificazione.

30 - E' ammessa la realizzazione di autorimesse interrato. I sistemi di accesso possono avvenire anche attraverso aperture nei muri di contenimento o di cinta, purché risolti in modo architettonicamente congruente e purché vengano riorganizzati in modo congruente gli elementi caratterizzanti lo spazio libero come viali, alberature, pavimentazioni, ecc.

[...]

33 - Gli edifici di gran prestigio (gruppo 1) e gli edifici di rilevante valore storico (gruppo 2) sono classificati dal piano di interesse storico artistico ai sensi dell'art.24 della LUR (comma 1, punto 2).

34 - Per gli interventi che prevedano la demolizione di parti o corpi di fabbrica, o il ridisegno di fronti e maniche interne, è necessario presentare uno studio d'insieme che permetta di valutare il corretto inserimento dell'intervento all'interno di un ambito storico.

[...]

37 - Per gli edifici con pertinenza storica il rilievo dello stato di fatto ed il progetto devono essere estesi all'intero organismo storico (manufatti edilizi principali e accessori) e devono essere redatti in scala 1:100 oppure in scala adeguata (con eventuali particolari in scala di maggior dettaglio)

quando l'area di pertinenza risulta molto estesa.”

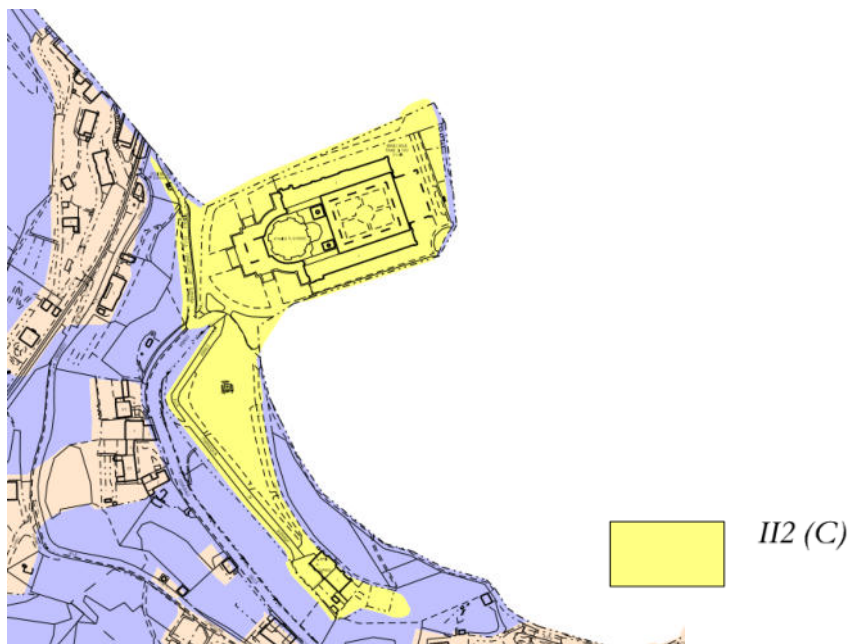
Tabella dei tipi di intervento – Art. 26

Parti degli edifici	Esterno degli edifici su spazi pubblici	Sistema distributivo	Cortili, giardini privati e fronti verso tali spazi	Interno dei corpi di fabbrica
Gruppi di edifici di particolare interesse storico				
1. Edifici di gran prestigio	RES	RES	RES	RES
2. Edifici di rilevante valore storico	RIS	RIS	RIS	RIS
3. Edifici di valore storico-ambientale	RIS	RIS	RIS	RIE
4. Edifici di valore documentario	RIS	RIE	RIS/RIE*	RIE
5. Edifici e manufatti speciali di valore documentario	RIS/RIE**	RIS/RIE**	RIS/RIE**	RIS/RIE**
Edifici caratterizzanti il tessuto storico	RIS	RIS	RIE	RIE
<i>Note:</i> - RES: Restauro conservativo - RIS: Risanamento conservativo - RIE: Ristrutturazione edilizia secondo le definizioni contenute nell'allegato A punti 3 - 4 - 5 (*) E' ammessa la ristrutturazione edilizia con le modalità previste e descritte nelle norme seguenti (punto 19) (**) E' ammessa la ristrutturazione edilizia con le modalità previste e descritte nelle norme seguenti (punto 18)				

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00002250 del 25/06/2025

6.v, 20.v, SFCONV/055.sfa, 055.arm, 80/2024A/055.fra, 055.arm, 10.nd, 2.a



PROFILO IDROGEOLOGICO DEL SITO

Estratto P.R.G. Allegato Tecnico n. 3. Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica", foglio 10B (parte)

Sotto il profilo idrogeologico, l'area è classificata nella classe II – sottoclasse II2 (C), che comprende porzioni di territorio collocate in settori collinari, edificati e ineditati, con grado di pericolosità moderata. Le prescrizioni specifiche per tale sottoclasse sono descritte ai commi 6-7 del capitolo 3.1.2 Disposizioni specifiche per le zone sottoposte a classificazione idrogeomorfologica - Parte Collinare (C) dell'Allegato B delle N.U.E.A..

“Sottoclasse II 2(C)

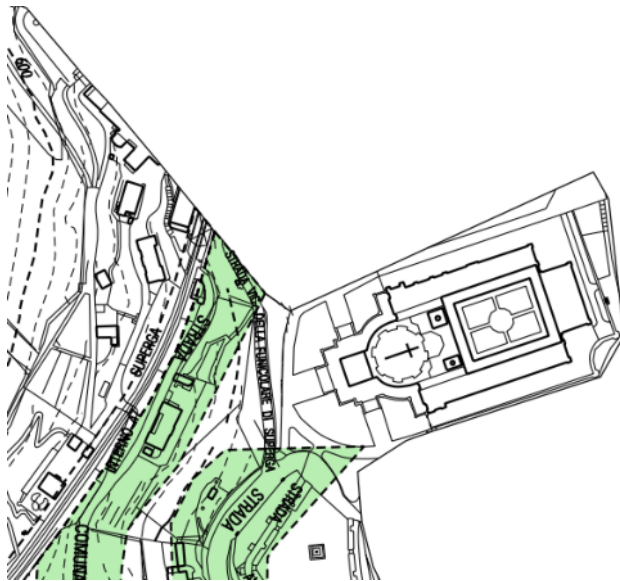
6. Comprende porzioni di territorio collocate in settori collinari che possono essere utilizzate a fini edificatori o prevedere interventi che trasformino la morfologia esistente secondo quanto previsto dal P.R.G., soltanto a seguito della presentazione di uno studio geologico e geotecnico che certifichi la minimizzazione del rischio e che deve essere prodotto contestualmente alla richiesta di idoneo titolo abilitativo per qualsiasi tipo di intervento fatto salvo quanto specificato per gli interventi di cui al capitolo 1 comma 9 del presente allegato.

7. Lo studio geologico e geotecnico dovrà essere redatto da un professionista abilitato, al quale compete il giudizio finale sulla compatibilità dell'intervento progettato e che valuterà, caso per caso, la distanza di sicurezza dal margine dell'area. Detta distanza si riferisce:

- a) al piede del versante che sottende l'area, in relazione al rischio di coinvolgimento dell'opera in progetto da parte di fenomeni gravitativi che si possono verificare sul versante stesso;
- b) al margine dell'area, nei casi in cui questa sottenda scarpate, in relazione al rischio che queste ultime arretrino attraverso la propagazione verso monte di fenomeni gravitativi.”

Si rimanda, in ogni caso per gli aspetti di carattere generale, ai disposti e alle specifiche prescrizioni dell'allegato B delle N.U.E.A..

FASCE DI RISPETTO



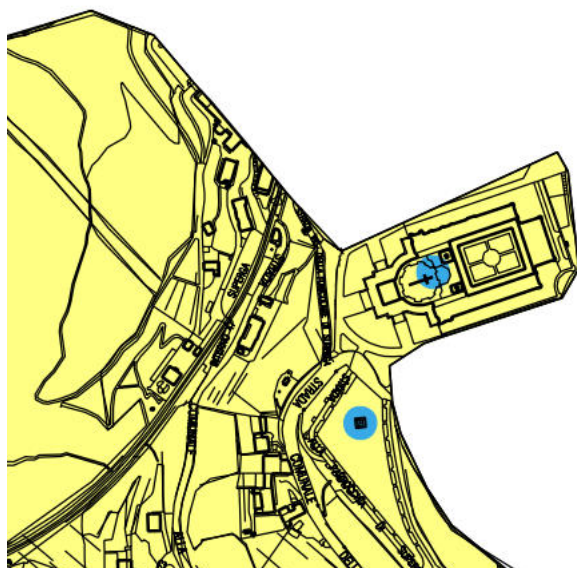
-  Fasce di rispetto stradale, ferroviario, tramviario
- . m 150 tangenziale (lato nord) vincolo di PRG
 - . m 60 autostrade (cat A del D.M. 1404/68)
 - . m 40 strade di grande comunicazione (cat B del D.M. 1404/68)
 - . m 30 strade di media importanza (cat C del D.M. 1404/68)
 - . m 20 strade di interesse locale (cat. D del D.M. 1404/68)
 - . m 10 strade collinari pubbliche vincolo di PRG
 - . m 30 ferrovie (D.P.R. 753/80)
 - . m 6 cremagliera Sassi-Superga (D.P.R. 753/80)

Estratto dell'Allegato Tecnico n. 7 del P.R.G. Fasce di rispetto - Foglio 10B (parte)

Dalla lettura dell'Allegato Tecnico n. 7 "Fasce di rispetto" del P.R.G. vigente, si evince che una parte marginale del piazzale è interessato dalla fascia di rispetto stradale, normata dalle NUA all'art. 30.

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00002250 del 25/06/2025

6.v, 20.v, SFCONV/055.sfa, 055.arm, 80/2024A/055.fra, 055.arm, 10.nd, 2.a

BENI PAESAGGISTICI E ARCHITETTONICI**Legenda****Beni architettonici**

- Edifici di pregio storico-artistico oggetto di Notifica Ministeriale

Beni ambientali

- ▲ Ville, parchi e giardini oggetto di Notifica Ministeriale

- Immobili vincolati oggetto di Notifica Ministeriale

N.B. I vincoli riportati, che hanno valore indicativo e devono essere verificati presso le rispettive Soprintendenze e Regione, rappresentano la mera trasposizione della tavola allegata al PRG approvato con deliberazione Giunta Regionale n. 3 - 45091 del 21 Aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995.

Estratto Allegato Tecnico n. 14 “Immobili soggetti a vincolo ai sensi del D. Lgs. N. 42/2004 e s.m.i.” - Fogli 10A - 10B - 14 (parte)

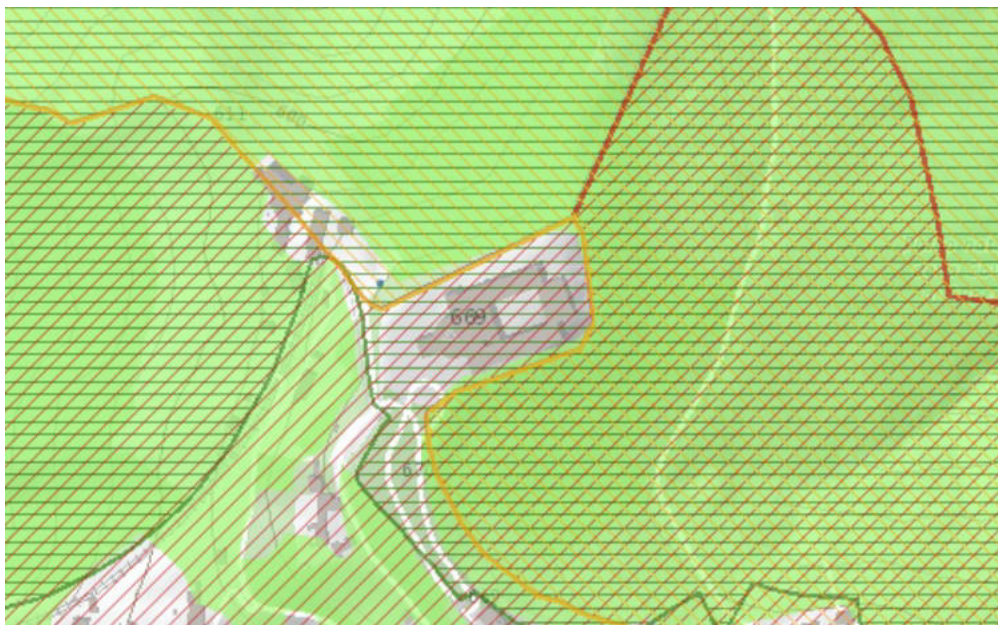
Come si evince dalla lettura dell'Allegato Tecnico n. 14 del PRG, la Basilica di Superga è un “Edificio di pregio storico-artistico oggetto di Notifica Ministeriale” ed è, inoltre, ricompreso tra i Beni ambientali, in particolare tra gli immobili vincolati oggetto di Notifica Ministeriale.



Estratto mappa Geoportale Beni culturali – art. 10 D.lgs. 42/2004

Come si evince dalla lettura dell'estratto della mappa Geoportale Beni culturali – art. 10 D.lgs. 42/2004 l'immobile denominato Complesso della Basilica di Superga è stato dichiarato oggetto di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. con decreto del 13/12/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, trascritto l'11/03/2011 ai nn.10158/6580.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE



Estratto della Tavola P2 del PPR

Tavola P2 - beni paesaggistici 1: 100.000

Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt 136 e 157 del D.lgs n 42 del 2004

Bene ex L 1497-39 linee

Bene ex L 1497-39 poligoni

Aree tutelate per legge ai sensi dell'art 142 del D.lgs n 42 del 2004

Lettera f - I parchi e le riserve nazionali o regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi - art 18 Nda

Il vincolo indicato dall'Allegato Tecnico n. 14 del P.R.G., è confermato dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017; dalla lettura della Tavola P2, infatti, si evince che il Complesso della Basilica di Superga è ricompreso tra gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 42/2004 (Parte II del Codice), in quanto Bene oggetto di Notifica Ministeriale ai sensi della ex L. 1497/39 (Area rigata rossa nell'estratto).

La Basilica di Superga ricade infatti nelle aree tutelate con:

- D.M. dell'11/11/1952 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona collinare sita nell'ambito del Comune di Torino" ed è soggetta alle prescrizioni specifiche riportate nella scheda A141 del Catalogo dei Beni Paesaggistici del PPR.

La scheda è altresì consultabile anche alle pagine 306-307 al link seguente:

https://www.regione.piemonte.it/dwd/ambiente-territorio/paesaggio/PPR/ppr_catalogo_prima_parte.pdf

Si riportano di seguito le prescrizioni specifiche puntualmente definite dalla scheda del Catalogo.

Prescrizioni della scheda A141:

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda e/o tra le componenti

della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l'aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L'installazione di impianti per le infrastrutture di rete e per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi dal Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Non è ammesso l'inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Nel centro storico non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell'art. 24 delle Nda (8). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno al nucleo storico devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell'edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Per il valore paesaggistico e panoramico deve essere conservata nella sua integrità l'area libera, agricola e prativa, posta verso il comune di San Mauro Torinese in sponda destra, identificata come "insediamenti rurali m.i. 10" sulla Tav. P4 e riportata a fondo Catalogo (A141)(6). Sull'insieme delle ville e parchi o giardini di rilevante valenza storica-culturale e paesaggistica, riconosciute nell'elenco di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 delle Nda, gli eventuali interventi devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi originari del complesso nel rispetto delle componenti architettoniche, vegetali, idriche e della naturale conformazione del terreno (12). Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un'ideale integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente. Per gli interventi relativi a nuove previsioni devono essere privilegiate posizioni non dominanti, armonicamente inserite nel profilo naturale del terreno con eventuali scarpate inerbite o muri di contenimento di limitata altezza; le volumetrie e le cromie dei fabbricati non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio circostante. Per gli insediamenti non residenziali gli eventuali interventi di riuso, completamento o ampliamento devono essere compatibili in termini di volumi, altezze e cromie con il contesto circostante e in particolare con gli specifici caratteri scenico percettivi che connotano il bene e prevedere, nel caso di alterazione della qualità paesaggistica dell'area a seguito dell'intervento di trasformazione, la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l'impatto visivo delle opere (19). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Gli eventuali nuovi tracciati viari o l'adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi all'andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; la posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l'utilizzo di altre tecniche costruttive che devono

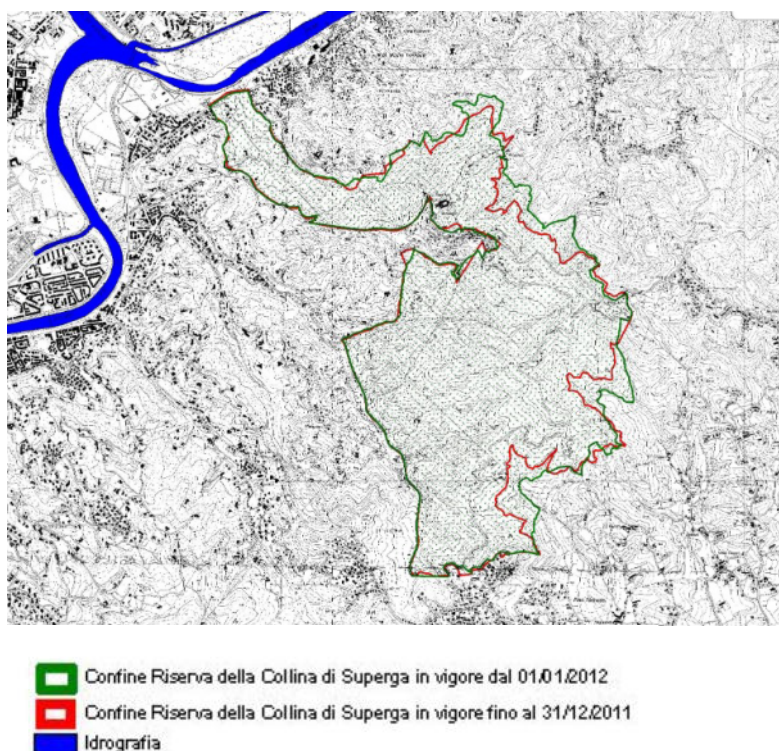
Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00002250 del 25/06/2025

6.v, 20.v, SFCONV/055.sfa, 055.arm, 80/2024A/055.fra, 055.arm, 10.nd, 2.a



comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). Lungo i tratti di viabilità panoramica individuati nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).

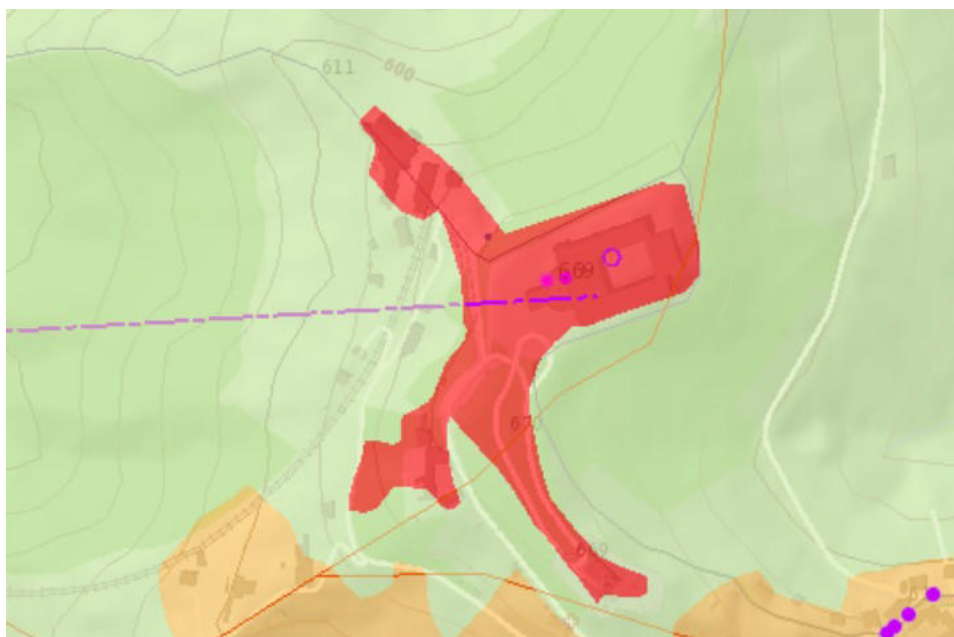
Dalla lettura della stessa Tavola P2, risulta, inoltre, che l'area è ricompresa tra i beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. f) I parchi e le riserve nazionali o regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi del D.Lgs. 42/2004 (Area rigata verde nell'estratto); il complesso in oggetto risulta, infatti, ricompreso nel Parco naturale della Collina di Superga, istituito nel 1991 e soggetto all'Ente di gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese.



Tratto da <https://www.parcopopiemontese.it/parco-collina-superga.php>

Il Parco Naturale della Collina di Superga si estende per 801,95 ettari nei comuni di Baldissero Torinese, Pino Torinese, San Mauro Torinese e Torino. La Collina di Superga è anche Zona Speciale di Conservazione.

Per quanto sopra detto, si conferma che l'area in oggetto ricade tra i beni paesaggistici e **gli interventi previsti su di essa richiedono l'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.**



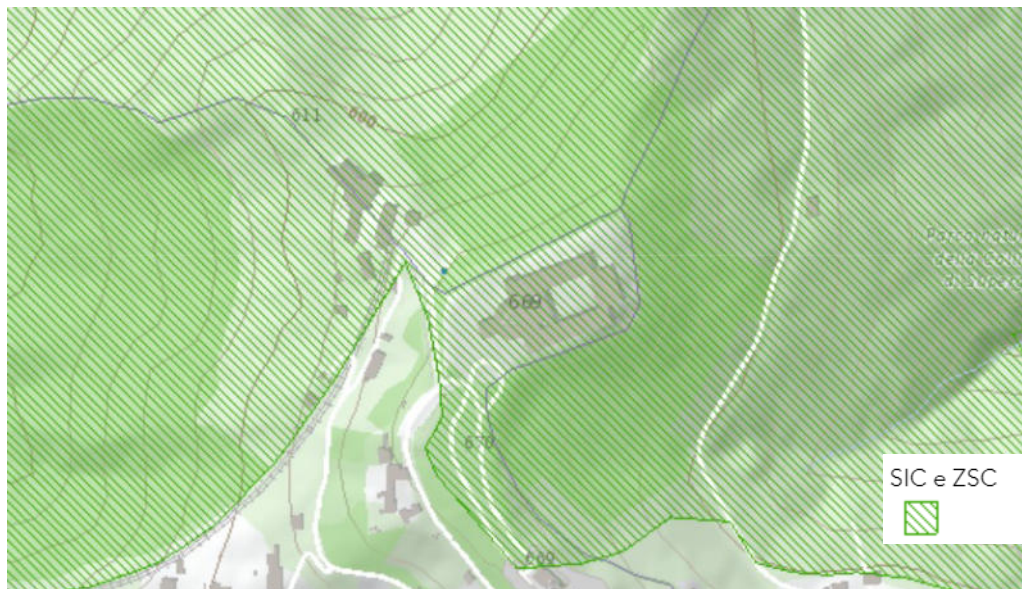
Estratto della Tavola P4 del PPR

Morfologie insediative

- COMPONENTI PERCETTIVO-IDENTITARIE
- Urbane consolidate dei centri minori - m.i. 2
 - Assi prospettici
 - Fulcri del costruito
 - Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica
 - * Belvedere

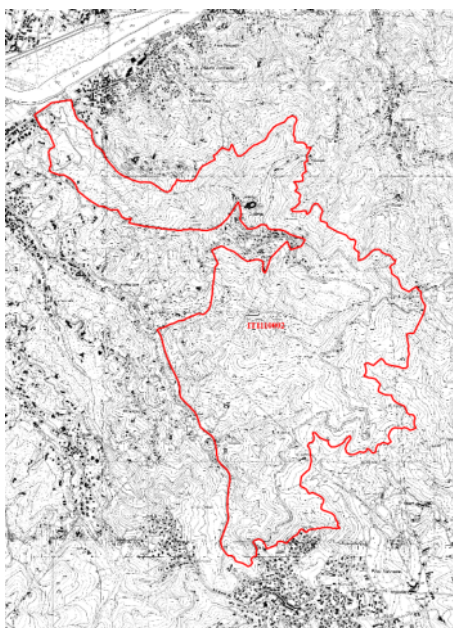
La Tavola P4 ricomprende il Complesso della Basilica di Superga nella morfologia insediativa m.i.2, tra le zone urbane consolidate, in particolare tra le “*urbane consolidate dei centri minori*” (art. 35 delle NdA del PPR).

Il PPR riconosce la Basilica di Superga quale “*Fulcro del costruito*”, “*Belvedere*” e “*Elemento caratterizzante di rilevanza paesaggistica*”; è, inoltre, riconosciuto come fulcro dell’asse prospettico di corso Francia.



Estratto della Tavola P5 del PPR

La Tavola P5 ricomprende il Complesso della Basilica di Superga nel Sito di importanza comunitaria (SIC) nella Zona Speciale di conservazione, codice IT1110002 istituito ai sensi della Direttiva Habitat della Commissione Europea nel 1996.



Perimetro Sito di importanza comunitaria SIC

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00002250 del 25/06/2025

6.v, 20.v, SFCONV/055.sfa, 055.arm, 80/2024A/055.fra, 055.arm, 10.nd, 2.a

PROFILO EDILIZIO

Vista la documentazione pervenuta in data 21/05/2025 al protocollo edilizio 5-57-2025, per quanto sopra detto, si evidenzia che gli interventi edilizi previsti non eccedono il restauro conservativo (RES) dell'Allegato A delle NUEA di PRG.

Si precisa che la realizzazione delle opere in progetto dovrà garantire il rispetto di tutta la normativa urbanistico-edilizia e normativa tecnica di settore e di sicurezza vigenti in materia e ottemperare alle procedure previste in materia di prevenzione del rischio sismico.

Si comunica che la Commissione Locale per il Paesaggio, nella seduta del 22/05/2025 ha espresso parere favorevole.

Alla luce di quanto sopra esposto, si dichiara che gli interventi proposti sono conformi rispetto agli strumenti urbanistici vigenti e alle norme edilizie vigenti, alle condizioni sopra riportate.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

La Dirigente
Divisione Urbanistica e Qualità
dell'Ambiente Costruito
Arch. Teresa Pochettino
(documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 e ss. del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

 Firmato digitalmente da:
Teresa Pochettino

La Dirigente
Servizio Permessi di Costruire
Arch. Stefania Avataneo
(documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 e ss. del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00002250 del 25/06/2025

6.v, 20.v, SFCONV/055.sfa, 055.arm, 80/2024A/055.fra, 055.arm, 10.nd, 2.a





CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AMBIENTE, GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
DIVISIONE QUALITÀ AMBIENTE
SERVIZIO QUALITÀ E VALUTAZIONI AMBIENTALI
Ufficio Inquinamento Acustico

Classifica: 6.10.10 - Fasc. 225 / 2025 - DR

(Il protocollo deve essere citato nella risposta)

*Segnatura di protocollo riportata
nei metadati del sistema documentale
di DoQui ACTA*

a: **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

Dipartimento per le Opere Pubbliche e le Politiche Abitative

Provveditorato Interregionale per le OO.PP.
per il Piemonte la Valle D'Aosta e la Liguria

c.a. Il Provveditore

Dott. Ing. Francesco SORRENTINO

oopp.piemonteaosta@pec.mit.gov.it

c.a. Responsabile Unico del Progetto

Ing. Erika BARBAGALLO

erika.barbagallo@mit.gov.it

Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Energia e Territorio

Settore Urbanistica Piemonte Occidentale

c.a. Il Dirigente del Settore

Arch. Alessandro MOLA

urbanistica.ouest@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche presso il complesso monumentale della Basilica di Superga di Torino – Strada Comunale alla Basilica di Superga n. 73.
Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii..
Parere di competenza.

Il Servizio scrivente ha ricevuto, in data 15/05/2025, prot. n. 4695, dal Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Piemonte la Valle D'Aosta e la Liguria, la documentazione relativa al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica nell'ambito della Conferenza di Servizi in oggetto, inerente gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche presso il complesso monumentale della Basilica di





CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AMBIENTE, GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
DIVISIONE QUALITÀ AMBIENTE
SERVIZIO QUALITÀ E VALUTAZIONI AMBIENTALI
Ufficio Inquinamento Acustico

Superga di Torino, sito in Strada Comunale alla Basilica di Superga n. 73, e, in data 21/05/2025, prot. n. 4879, dalla Regione Piemonte, la richiesta di accertamento di conformità urbanistico-edilizia dell'intervento stesso.

Dall'istruttoria della documentazione trasmessa, si comunica che non si riscontrano aspetti di competenza del Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali e non sono state rilevate criticità per le quali formulare osservazioni in merito all'intervento in oggetto.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti.

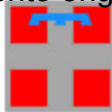
Il Responsabile Tecnico E.Q.
Divisione Qualità Ambiente
Ing. Manuela Santa
(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del
D.Lgs. 82/2005)

Visto:

Il Dirigente
Divisione Qualità Ambiente
Arch. Lorenzo De Cristofaro
(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del
D.Lgs. 82/2005)

Referente istruttoria: Ing. Daniela Rapa, Tel. 011.01120029
Responsabile E.Q.: Ing. Manuela Santa, Tel. 011.01120182





REGIONE
PIEMONTE

Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Urbanistica Piemonte Occidentale

urbanistica.ouest@regione.piemonte.it

urbanistica.ouest@cert.regione.piemonte.it

Classificazione 11.70.conf_urb/17/2025

Allegati

I dati di Protocollo associati al documento sono riportati
nei metadati del mezzo trasmissivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche per il Piemonte,
la Valle d'Aosta e la Liguria
C.so Bolzano, 44 - Torino

oopp.piemonteaosta@pec.mit.gov.it

Oggetto: **Progetto di fattibilità tecnica ed economica di interventi per l'eliminazione delle
barriere architettoniche presso il complesso monumentale della Basilica di
Superga di Torino.**

Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi
dell'art. 14 bis della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

Accertamento di conformità urbanistico - edilizia

Comune di TORINO
Pratica n. C50135
Fasc. 17/2025

Vista la nota prot. n. 4329 del 13.05.2025, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la
Liguria – indice una Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità
"asincrona" ai sensi dell'art. 14 comma 2 e dell'art. 14 bis della legge 241/90 e dell'art.13 del D.lgs
76/2020;

esaminata la documentazione progettuale pervenuta in formato digitale con la nota sopracitata,
dalla quale si evince che il progetto ha come obiettivo principale il superamento delle barriere
architettoniche all'interno del complesso basilicale, al fine di garantire un accesso libero e sicuro a
tutte le aree di interesse, tra cui la Chiesa, la Cappella del Voto, la Sala dei Papi, il Chiostro, le
Tombe Reali e la Biblioteca;

nello specifico, sono previste le seguenti opere:

- Opere esterne:
rampa di accesso al pronao;
rampe di accesso esterno alle tombe e verso la foresteria;
rampa di ingresso alla chiesa;
- Opere interne:
pedana elevatrice e rampa nell'androne della foresteria;
rampa di ingresso alle Tombe Reali;



ascensore interno di collegamento tra il piano della chiesa, il livello seminterrato e quello della biblioteca;

vano di collegamento al piano seminterrato;

- opere strutturali finalizzate all'inserimento del vano ascensore interno attraverso scavi, sottomurazioni, opere di fondazione, taglio e rimozione delle volte e dei solai, rinforzi e ripristini conseguenti;
- opere elettriche;

rilevato che il complesso edilizio della Basilica è soggetto a vincolo di tutela dei beni culturali ex legge 1089/1939 ed alle prescrizioni dell'art. 10 parte II del D.Lgs. 42/2004 (necessita di autorizzazione della Soprintendenza ai sensi degli artt. 21/25 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);

dato atto altresì che con nota prot. n. 77584 in data 20.05.2025 il Settore scrivente ha richiesto agli uffici della Città di Torino di effettuare la verifica urbanistico - edilizia relativamente all'intervento in oggetto dichiarandone la conformità rispetto agli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti e /o adottati;

preso atto della documentazione pervenuta dalla Città di Torino:

- parere di competenza per accertamento di conformità urbanistico-edilizia del Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata - Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito e del Servizio Permessi di Costruire prot. n. 1996 in data 04.06.2025 (ns prot. n. 85268 del 04.06.2025) in cui la Città precisa che *“la realizzazione delle opere in progetto dovrà garantire il rispetto di tutta la normativa urbanistico-edilizia tecnica di settore e di sicurezza vigenti in materia e ottemperare alle procedure previste in materia di prevenzione del rischio sismico”* e dichiara che *“gli interventi proposti sono conformi rispetto agli strumenti urbanistici vigenti e alle norme edilizie vigenti alle condizioni sopra riportate”*; nel parere viene inoltre comunicato che la Commissione Locale per il Paesaggio, nella seduta del 22/05/25, ha espresso parere favorevole;
- parere del Dipartimento Ambiente e Transizione Ecologica – Divisione Qualità Ambiente – Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali – Ufficio inquinamento acustico della Città di Torino prot. n. 4973 in data 26.05.2025 (ns prot. n. 80664 del 26.05.2025) in cui la Città comunica che *“non si riscontrano aspetti di competenza del Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali e non sono state rilevate criticità per le quali formulare osservazioni in merito all'intervento in oggetto”*;

considerato che, relativamente agli aspetti paesaggistici, il settore scrivente rileva che:

l'area oggetto di intervento è interessata dagli effetti del Piano paesaggistico regionale (Ppr), con le delimitazioni dei beni paesaggistici di cui alla Parte terza del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., ovvero più precisamente:

- dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona collinare sita nell'ambito del Comune di Torino - (Bene ex L. 1497 del 1939) – D.M. 11/11/1952;
- lettera f - I parchi e le riserve nazionali o regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi – art. 18 NdA - (Parco naturale della Collina di Superga);



gli interventi in oggetto non sono ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione, ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3;

- il Comune di Torino non risulta inidoneo all'esercizio della delega ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 e pertanto la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi della normativa in epigrafe è in capo all'Amministrazione Comunale.

Si precisa inoltre che l'autorizzazione paesaggistica, oltre a recepire preventivamente il parere della Commissione locale del Paesaggio potrà essere rilasciata a seguito dell'acquisizione del parere del Soprintendente o, nel caso in cui tale parere non sia reso secondo quanto previsto dall'art. 146 D.Lgs. 42/2004, nei termini stabiliti dalla Legge 241/90 s.m.i.

Si rammenta che con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 il Consiglio regionale ha approvato il Piano paesaggistico regionale (Ppr); le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati;

per tutto quanto sopra esposto,

QUESTO SETTORE

dichiara che l'accertamento di conformità urbanistica effettuato ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383 **ha determinato la CONFORMITÀ dell'opera in progetto** rispetto agli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti nel comune di Torino, nel rispetto delle condizioni e indicazioni specifiche degli Enti interessati dalla procedura autorizzativa medesima;

esprime favorevole volontà di Intesa Stato Regione, ai sensi del D.P.R. 383/94, in merito all'intervento in oggetto;

rammenta altresì la necessità di acquisire l'Autorizzazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino ai sensi degli articoli citati in premessa e il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino.

Ai sensi del Regolamento n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR) i dati personali forniti con la documentazione inviata e gli indirizzi e-mail forniti, qualora non corrispondenti a indirizzi istituzionali delle Amministrazioni o degli Enti di appartenenza, verranno utilizzati unicamente per le comunicazioni inerenti il procedimento in corso

**Il Dirigente del Settore
(arch. Alessandro Mola)**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



Torino.

A Spett. Provveditorato OO.PP.
Ufficio Tecnico per le Regioni Piemonte e Valle
d'Aosta
oopp.piemonteaosta@pec.mit.gov.it
c.a. ing. Erika Barbagallo

p.c. A Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta – To 1
Corso Bolzano 30
dre_PiemonteVdA@pce.agenziademanio

p.c. A Fraternità della Speranza – Sermig
fratenitasuperga@pec.it

p.c. A Città di Torino
Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata
Divisione Edilizia Privata
edilizia.privata@cert.comune.torino.it

p.c. Alla Commissione regionale di garanzia c/o
Segretariato Regionale per il Piemonte
sr-pie@pec.cultura.gov.it

Prot. n.

AMBITO E SETTORE:	PARTE II d.lgs 42/2004 e s.m.i – Tutela beni architettonici e tutela beni paesaggistici
DESCRIZIONE:	Comune TORINO Prov. TO Bene e oggetto dell'intervento: Basilica di Superga. Progetto di fattibilità tecnica ed economica di interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche presso il complesso monumentale. Istanza per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 38 del D.lgs n.36 del 31 marzo 2023. Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.
DATA RICHIESTA :	Data di arrivo richiesta: 13/05/2025 vs. prot 4329 e 22/05/2025 vs. prot. 4687 Protocollo entrata richiesta: 10078 del 14/05/2025 e 10759 del 23/05/2025
RICHIEDENTE:	Provveditorato OO.PP. Torino-Pubblico
PROCEDIMENTO:	AUTORIZZAZIONE PER OPERE O LAVORI, art. 21 d.lgs 42/2004 e s.m.i e PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (art. 146 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., DPR31/2017)
PROVVEDIMENTO:	Tipologia dell'atto: autorizzazione condizionata e parere vincolante Destinatario: Richiedente

Vista la comunicazione presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto per l'intervento di cui in epigrafe e la successiva rettifica per mero errore materiale negli indirizzi;
considerato che il bene risulta sottoposto ai disposti di tutela ai sensi alla Parte II del D.lgs



Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino Tel. +39.011.5220411 Fax +39.011.4361484
email: sabap-to@cultura.gov.it – PEC: sabap-to@pec.cultura.gov.it
sito web: <http://www.sabap-to.beniculturali.it/>

6.v, 20.v, SFCNV/055.sfa, 055.arm, 80/2024A/055.fra, 055.arm, 10.nd, 2.a

42/2004 s.m.i. in forza del provvedimento espresso D.M. 24/2/1966 e D.D.R.13/12/2010;

Considerato inoltre che la località interessata dall'intervento ricade altresì in area tutelata ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera d) del D.lgs 42/2004 in forza del D.M. 11/11/1952 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona collinare sita nell'ambito del Comune di Torino";

Esaminata la documentazione progettuale trasmessa in allegato, compresa la relazione paesaggistica;

a) Con riferimento alle previsioni di tutela della Parte II del D.Lgs. 42/2004:

questa Soprintendenza, per quanto di competenza, autorizza ai sensi dell'art 21 del D. Lgs 42/2004 l'esecuzione delle opere così come descritte, alle seguenti vincolanti condizioni:

- per quanto riguarda la Rampa di accesso al pronao (opera 1), si semplifichi la parte terminale della rampa stessa, che non dovrà arrivare alle colonne frontali, ma finire arretrata, in corrispondenza del mancorrente, come era già stato studiato nella "terza proposta" (contenuta nell'elaborato 00619P_PR.AR.U.R01_01); si presenti a quest'Ufficio la tavola finale in fase di progetto esecutivo;
- in corso d'opera siano sottoposte all'Ufficio scrivente opportune campionature dei materiali che si intendono utilizzare, sia come materiale lapideo delle rampe esterne, sia per i mancorrenti, sia per l'illuminazione. Prima della sua realizzazione, si richiede inoltre di campionare un modulo della struttura metallica in acciaio e vetro della rampa verso le Tombe reali da condividere con la D.L.;
- si ponga particolare attenzione nelle demolizioni dei solai e della volta in corrispondenza del nuovo ascensore, mettendo in atto tutti gli accorgimenti utili a creare meno scompensi possibili;
- si valutino soluzioni alternative per il punto di consegna dell'energia elettrica a servizio delle utenze del museo in corrispondenza del cancello nord, evitando la posizione frontale;
- in fase esecutiva si ristudi lo sbarco dell'ascensore al piano terzo, evitando la "scatola translucida" proposta e cercando una soluzione maggiormente mimetica.

b) Con riferimento alle previsioni di tutela della Parte III del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (tutela paesaggistica):

verificata la conformità dell'intervento con il Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e valutata la compatibilità paesaggistica delle opere proposte;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. per il progetto presentato, richiamando le richieste al punto a) della presente nota.

Questo Ufficio si riserva di verificare in qualsiasi momento che le opere siano eseguite a regola d'arte, e conformemente alla documentazione approvata e resta a disposizione per sopralluoghi e pareri; dovrà essere **tempestivamente informato dell'inizio dei lavori**, di eventuali circostanze impreviste e problematiche che dovessero insorgere durante l' esecuzione delle opere e dell'andamento delle stesse per poter compiere verifiche o pronunciarsi su prove o campionature.

Il presente atto approvativo potrà subire variazioni o annullamento (principio di autotutela) ove la documentazione risulti imprecisa, oppure in corso d' opera si riscontrino situazioni o ritrovamenti non accertabili preliminarmente.

Gli estremi della presente autorizzazione dovranno essere riportati sul cartello di cantiere.

Si specifica che eventuali varianti al progetto qui approvato dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione e si chiede, a conclusione dell'intervento così come autorizzato, di far pervenire **-entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori-** una relazione



Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino Tel. +39.011.5220411 Fax +39.011.4361484

email: sabap-to@cultura.gov.it – PEC: sabap-to@pec.cultura.gov.it

sito web: <http://www.sabap-to.beniculturali.it/>

descrittiva attestante i lavori realizzati, corredata da fotografie di documentazione effettuate prima, durante e dopo l'intervento in oggetto, al fine di agevolare successive richieste di attestazione/certificazione.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi ed i poteri attribuiti agli altri organi per l'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e tutte le altre disposizioni vigenti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni o il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

La presente nota viene inviata alla Commissione regionale di garanzia ai sensi dell'art. 47, c.3 del D.P.C.M. 169/2019.

Si conserva agli atti d'archivio copia della documentazione recepita per via telematica.

IL SOPRINTENDENTE

arch. Corrado Azzollini

Documento firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 20 e ss. Del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

I Responsabili dell'Istruttoria arch. Cristina Lucca tel. 011.195.24.409– cristina.lucca@cultura.gov.it
arch. Elena Frugoni tel 011.52.20.483- elenaeldamaria.frugoni@cultura.gov.it

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00002250 del 25/06/2025

6.v, 20.v, SFCONV/055.sfa, 055.arm, 80/2024A/055.fra, 055.arm, 10.nd, 2.a



Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino Tel. +39.011.5220411 Fax +39.011.4361484

email: sabap-to@cultura.gov.it – PEC: sabap-to@pec.cultura.gov.it

sito web: <http://www.sabap-to.beniculturali.it/>